

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 310 del 24.03.2022

Estensore: Petraccone

**RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL DIRETTORE DEI LAVORI – ONERE DELLA PROVA – NESSO CAUSALE**

In tema di responsabilità professionale del direttore dei lavori, a norma dell'articolo 29 del Testo Unico Edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2021, lo stesso è responsabile soltanto della conformità delle opere a quelle previste dal permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento da parte del direttore dei lavori, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso a presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche e concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività, e in ordine al "*quantum*" che possa limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio.